


STATUTO

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<VIA CLAUDIA AUGUSTA ITALIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE>> (in breve <<VIA CLAUDIA AUGUSTA ITALIA A.P.S.>>). L'Associazione assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in piazza Maggiore n. 15 c/o il Municipio del Comune di Feltre (BL). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.



ART. 2 – Normativa di riferimento

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, del Codice civile, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L' Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) Valorizzare e promuovere a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale la via Claudia Augusta, antica strada romana che per secoli ha costituito l'asse portante delle comunicazioni tra le pianure padano-adriatiche e quelle danubiane, anche mediante attività di promozione e di valorizzazione dei beni storici, artistici, architettonici e ambientali esistenti negli ambiti territoriali interessati;
- b) Supportare gli enti pubblici e le comunità locali per favorire la riscoperta della valenza culturale delle origini, per promuovere le ricchezze patrimoniali esistenti, per sostenere gli interventi di recupero dei beni storici, architettonici, artistici, culturali e ambientali;

- c) Svolgere direttamente o a mezzo di delega attività promozionali, editoriali, multimediali, creare e gestire siti web e reti telematiche, approntare e produrre materiale informatico divulgativo digitale e cartaceo;
- d) Supportare gli enti pubblici e le associazioni pubbliche e private nella formulazione di progetti pilota innovativi per la valorizzazione dei beni storici e ambientali, nella collaborazione transnazionale, interregionale interna ed esterna;
- e) Supportare gli enti pubblici e le comunità territoriali; nelle ricerche e negli studi rivolti alla conoscenza e alla diffusione dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;
- f) Riscoprire e valorizzare le opportunità esistenti con particolare riguardo alle espressioni artistiche ed alle attività culturali, all'uopo promuovendo anche l'istituzione di laboratori di ricerca;
- g) Sostenere la salvaguardia e la conservazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale, anche costituendo archivi di documenti visivi e sonori al fine di riproporli in un circuito attuale rivalutativo (centri espositivi, musei, gallerie, centri culturali);
- h) Provvedere, promuovere, partecipare, contribuire alla realizzazione di mostre, pubblicazioni, convegni, seminari, documentari, spettacoli ed in genere ad ogni tipo di manifestazione artistica o culturale coerente con le finalità statutarie, avvalendosi anche della collaborazione di società, enti ed organismi sia nazionali che internazionali;
- i) Promuovere, soprattutto in chiave di valorizzazione culturale, processi di tutela, di valorizzazione ed utilizzazione economica dei beni culturali ed ambientali legati in particolare al paesaggio archeologico;
- j) Partecipare ai programmi di finanziamento comunitari e ricercare in qualsiasi sede, pubblica o privata, le occorrenze finanziarie per raggiungere le finalità prefigurate.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento delle finalità associative e in particolare della collaborazione con gli enti locali, società e/o imprese sia pubbliche che private, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione in altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri e partecipare a bandi e concorsi nazionali e dell'Unione Europea.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto nonché nelle altre aree interessate dal percorso della via Claudia Augusta.

ART. 6 - Ammissione

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Tutti gli associati sono uguali e hanno i medesimi diritti e doveri.

La qualità di associato non ha natura temporanea. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei Soci)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.



e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento Interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, consegna a mano ovvero altre modalità deliberate dal Consiglio Direttivo, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;



AF

L/

ASC

nu

GI

Ch

SE

l'ic

Le

de

qu

L/

de

fa

AF

Le

so

AF

L/

Du

23

civ

Il

mi

Co

all

rei

AF

Il

L'A

on

Il

dir

En

de

Il

di

Il

ne

AF

In

da

L/



- delibera sulle modificazioni dell' Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di **2/3 dei soci** e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è composto da numero tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati e l'Organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Entro la scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo

In presenza dei presupposti di legge è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:



so
ie,
uò
lio
ite
no
to
llo
ità

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

In presenza dai presupposti di legge è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi
- rimborsi da convenzioni
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 - Bilancio sociale

In presenza dai presupposti di legge è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - Assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività non occasionale sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio



L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.


ART. 26 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Provincia di Vicenza
Bassano del Grappa

IL PRESIDENTE
GIORGIO D'AGOSTINI

IL SEGRETARIO
LIONELLO GORZA



AGENZIA ENTRATE

Bassano del Grappa

ATTO REG. IL 15 MAG. 2018

AL. N. 1546 SERIE 3

Quale PRIMO originale

se l'atto reg to il 15 MAG. 2018

SEATTI e 20000

DUECENTO / 1000



IL FUNZIONARIO (*)

Amedeo Bresolin

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Egon Sartin